



COMUNE DI OSMATE

PROVINCIA DI VARESE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Regolamento per la protezione
dall'esposizione al rumore degli ambienti
abitativi e dell'ambiente esterno

REDAZIONE: LUCIO VISINTINI
Tecnico Competente in Acustica

SINDACO: PISCIA LORELLA
SEGRETARIO: BAIO ANGELA
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: BALZARINI MARCO
DATA REDAZIONE: 11/2009

SOMMARIO

TITOLO I - GENERALITA'	4
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
TITOLO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	5
ART. 3 - DEFINIZIONI	5
ART. 4 - LIMITI	5
ART. 5 - MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE.....	7
ART. 6 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	7
TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	8
ART. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	8
ART. 8 - ORARI	8
ART. 9 - RISPETTO DEGLI AMBIENTI CONFINANTI	8
ART. 10 - LIMITI	8
ART. 11 - AUTORIZZAZIONE	9
ART. 12 - DEROGA PER PUBBLICA UTILITÀ	9
TITOLO IV - ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE	10
ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE	10
ART. 14 - REQUISITI ACUSTICI.....	10
ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	10
TITOLO V - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI	11
ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.	11
ART. 17 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	12
TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	12
ART. 18 - CONTROLLO	12
ART. 19 - CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO	13
TITOLO VII - ALTRE SORGENTI SONORE	13
ART. 20 - MACCHINE DA GIARDINO	13
ART. 21 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA	13
ART. 22 - ALLARMI ANTIFURTO	14
ART. 23 - AUTOLAVAGGI.....	14
ART. 24 - PUBBLICITÀ SONORA	14

TITOLO VIII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO	14
ART. 25 - STRUMENTI URBANISTICI.....	14
ART. 26 - REGOLAMENTI	15
TITOLO IX – SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 27 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	15
ART. 28 - SANZIONI	15
ART. 29 - MISURAZIONI E CONTROLLI.....	15
ART. 30 - TERMINI DI APPLICAZIONE	16

TITOLO I - GENERALITA'

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della Legge 16 ottobre 1995, n° 447, in particolare riguardo all'attività di cantiere, attività agricola, manifestazioni o spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico, e l'esercizio di qualsivoglia sorgente sonora che abbia il carattere della temporaneità.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi, strepiti di animali o simili, cui già provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Sono inoltre definiti requisiti ed obblighi relativi a nuovi insediamenti, richieste di concessione edilizia, denunce di inizio attività, richieste di agibilità o abitabilità, licenze ed autorizzazioni, per quanto connesso al controllo dell'inquinamento acustico e dell'esposizione al rumore dei cittadini.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 13/2001.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, che può provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

3. Inquinamento acustico esterno: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. Inquinamento acustico interno: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi e che si riflette all'interno dei medesimi, non oggetto del presente regolamento.

Per quanto riguarda la definizione delle sorgenti e delle grandezze di misura, la corretta interpretazione dei limiti assoluti o relativi, le modalità di esecuzione ed interpretazione dei rilevamenti fonometrici, si rimanda alla Legge 26 ottobre 1995 n° 447, al D.P.C.M. 14 novembre 1997, al D.M. 16 marzo 1998, nonché alle norme UNI in vigore.

TITOLO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ART. 3 - DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, elettroniche e non, che producono inquinamento acustico.

ART. 4 - LIMITI

Le manifestazioni a carattere temporaneo sono consentite, previa autorizzazione, secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati.

A) Le manifestazioni a carattere temporaneo ubicate all'interno del territorio del Comune di Osmate non possono eccedere le ore 23:30 nei giorni feriali e festivi e le ore 00:30 il venerdì ed i giorni prefestivi; la replicabilità è limitata a 3 giorni per settimana.

Tali manifestazioni devono in ogni caso rispettare i limiti assoluti e differenziali definiti dal Piano di Classificazione Acustica; la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da autocertificazione (a firma del titolare, gestore o organizzatore) del rispetto di tali limiti.

Qualora il rispetto di tali limiti non sia possibile, il titolare, gestore o organizzatore può chiedere esplicita deroga ai limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica, con le modalità di cui al successivo art. 6.

B) Occasionali attività musicali all'aperto (piano-bar o diffusione sonora a supporto di altra attività principale, ecc.) sono da considerare attività temporanea ai fini del presente regolamento e per esse si applicano le seguenti limitazioni:

B.1) periodo invernale (dal 1° ottobre al 15 maggio): durata massima 5 ore, replicabilità massima di 1 giorno a settimana; l'attività non può prolungarsi oltre le ore 23:30;

B.2) periodo estivo (dal 15 maggio al 30 settembre): durata massima 6 ore, replicabilità massima di 3 giorni a settimana; l'attività non può prolungarsi oltre le ore 24:00.

L'indicazione della durata massima degli eventi tiene anche conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Le attività e gli eventi sono soggetti al rispetto dei limiti assoluti e differenziali definiti dal Piano di Classificazione Acustica; la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da autocertificazione (a firma del titolare, gestore o organizzatore) del rispetto di tali limiti.

Qualora non sia possibile il rispetto dei limiti massimi assoluti e differenziali imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, il titolare o gestore dell'attività può richiedere deroga secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

C) Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito, oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari sopra riportati, anche nel rispetto del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite massimo di 103 dB $L_{A_{smax}}$, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico più esposta alla sorgente sonora.

Gli impianti di amplificazione e diffusione sonora e le modalità di utilizzo degli stessi dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora di cui all'articolo 2 ed all'allegato A del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 e s.m.i.

ART. 5 – MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE

Per tutte le manifestazioni motoristiche si applicano i limiti, gli orari e gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 aprile 2001, n° 304.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i limiti di cui al precedente art. 4, possono richiedere allo Sportello Unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione; la domanda deve essere corredata da una relazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, riportante la planimetria generale dell'area interessata, la posizione ed il tipo delle sorgenti sonore palesi, l'area acustica di influenza, le ragioni tecniche del superamento dei limiti, i livelli previsti per gli edifici più esposti.

Nel rilasciare l'autorizzazione l'Amministrazione Comunale considera:

- i contenuti e le finalità della manifestazione, la sua durata e frequenza;
- il periodo (diurno o notturno) in cui si svolge l'attività;
- il rumore dovuto all'afflusso e deflusso del pubblico e le variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare, nonché le caratteristiche delle infrastrutture di trasporto coinvolte;
- la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti e la destinazione d'uso delle aree interessate da tale superamento, ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili.

Nell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale può stabilire:

- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario o di giorni allo svolgimento dell'attività;
- ulteriori prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Per la valutazione, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del parere tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica, così come recepite dal legislatore nazionale. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti possibili (ad esempio: schermature mobili, posizionamento ponderato, ecc.) per ridurre il rumore da esse prodotto, sia all'interno sia all'esterno dell'area di pertinenza.

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 8 - ORARI

L'attività dei cantieri è ammessa per tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori particolarmente disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, di norma, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

ART. 9 – RISPETTO DEGLI AMBIENTI CONFINANTI

Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, occorre che:

- il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante utilizzo di sole attrezzature conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica, sia tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga fornita agli individui potenzialmente disturbati dal rumore del cantiere preventiva informazione su tempi e modi di esercizio, e su data di inizio e termine dei lavori.

ART. 10 - LIMITI

Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è $L_{Aeq} = 70$ dB (A), rilevato in facciata agli edifici più esposti contenenti ambienti abitativi.

Nel caso di cantieri di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, deve essere inoltre rispettato il limite interno $L_{Aeq} = 65$ dB (A), misurato all'interno dell'ambiente abitativo più esposto, a finestre chiuse.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE

Ai cantieri edili e stradali che operano nel rispetto dei limiti di orario ed emissione sonora di cui ai precedenti artt. 8 e 10 è concessa deroga automatica ai valori limite assoluti e differenziali previsti dal Piano di Classificazione Acustica.

Lo svolgimento nel territorio comunale di lavorazioni particolarmente rumorose o che, per motivazioni tecniche, si protraggono oltre l'orario consentito, necessita di autorizzazione, da richiedere allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Tale richiesta deve comprendere:

- un'adeguata descrizione delle lavorazioni, l'indicazione degli orari e della durata previsti;
- una relazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, riportante l'area di influenza del cantiere, i livelli massimi previsti, le motivazioni che dimostrino l'impossibilità tecnica del rispetto dei limiti di cui al precedente art. 10.

Per la valutazione, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del parere tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Nel caso di cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione di Impatto Acustico dell'attività di cantiere, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ovvero di un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

ART. 12 - DEROGA PER PUBBLICA UTILITÀ

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, purché ne sia esplicitamente riconosciuta la caratteristica di urgenza o pubblica utilità.

TITOLO IV - ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c, d, e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 14 - REQUISITI ACUSTICI

L'esercizio delle attività rumorose delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 13, non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente (con particolare riferimento al Piano di Classificazione acustica ed al D.P.C.M. 14 novembre 1997), misurati con le modalità indicate dalla stessa.

I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i circoli privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora nelle aree occupate dal pubblico, determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 e s.m.i.; gli impianti di amplificazione sonora sono soggetti al controllo ed agli adempimenti di cui al D.P.C.M. stesso.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La domanda di concessione edilizia o autorizzazione all'attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri definiti dalla Legge Regionale n° 13/2001 e dall'allegato di cui alla deliberazione n° VII/8313 del 8 marzo 2002.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di trasferimento di licenza o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

TITOLO V - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

All'atto del rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture,
- provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive,
- autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (vedi D.G.R. n° 7/17516 del 17/05/04, pubblicato sul B.U.R.L. n° 23 del 31/05/04),

deve essere presentata documentazione di impatto acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, predisposta secondo i criteri definiti dalla Legge Regionale n° 13/2001 e dall'allegato di cui alla deliberazione n° VII/8313 del 8 marzo 2002.

Tale documentazione è richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, qualora utilizzino impianti tecnici posti all'esterno dell'edificio (gruppi frigoriferi, unità di ventilazione, generatori di calore, ecc.), impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo. In ogni caso gli impianti di amplificazione e diffusione sonora dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 e s.m.i.

Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

Le domande di licenza per le attività inserite in edifici destinati prevalentemente a residenza e che comportino l'utilizzo di motori o macchinari rumorosi, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico, con particolare attenzione al rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati,

depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).

Potranno essere esentate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico le attività esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano l'utilizzo di strumentazione o macchinari rumorosi. I titolari delle stesse attività dovranno in ogni caso dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta, che potrà venire accertata, qualora necessario, dal personale dell'ufficio competente.

ART. 17 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti rientranti nelle seguenti tipologie (articolo 8, comma 3 della Legge 447/1995 ed articolo 5, comma 2 della L.R. 13/2001):

- scuole ed asili nido,
- ospedali, case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi,
- impianti sportivi e ricreativi,

è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo i criteri definiti dalla Legge Regionale n° 13/2001 e dall'allegato di cui alla deliberazione n° VII/8313 del 8 marzo 2002.

Deve inoltre essere dimostrata, con apposita relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, la conformità degli edifici a quanto espresso nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 18 - CONTROLLO

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'Amministrazione

Comunale, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

ART. 19 - CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e materiali idonei a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico prodotto.

Sempre al fine di ridurre per quanto possibile l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, sono previsti i seguenti divieti:

- eseguire operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari consentiti, senza adottare adeguati accorgimenti per ridurre la rumorosità;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VII - ALTRE SORGENTI SONORE

ART. 20 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare il disturbo arrecato agli edifici limitrofi. È obbligatorio l'utilizzo di macchine ed impianti conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica, così come recepite dal legislatore nazionale.

ART. 21 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre

1997, nonché i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199. I dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti per gli appoggi e gli ancoraggi.

ART. 22 - ALLARMI ANTIFURTO

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere conformi alle norme CEE e dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART. 23 - AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, idropulitrici, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00, nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 24 - PUBBLICITÀ SONORA

La pubblicità sonora entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VIII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

ART. 25 - STRUMENTI URBANISTICI

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

ART. 26 - REGOLAMENTI

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

TITOLO IX – SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine ad un dato fenomeno di inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività, anche se già autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali, essendo in tal caso riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 28 - SANZIONI

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 258,23 ad Euro 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

ART. 29 - MISURAZIONI E CONTROLLI

L'attività di controllo è demandata agli Uffici Comunali o al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). L'Amministrazione Comunale può incaricare professionisti esterni per l'effettuazione

di rilievi fonometrici di controllo, purché essi siano Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (di cui all'articolo 2 della Legge 447/1995 e s.m.i.) e regolarmente iscritti in un Albo Regionale.

ART. 30 - TERMINI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.